

DOSSIER

PL n. 76/11

di iniziativa del Consigliere V. PITARO recante:
"Modifiche all"articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21

(Istituzione Consorzio Costa Degli Dei)"

relatore: G. NERI;

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI

DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE

COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO

SEDE

PARERE PREVISTO

NUMERO ARTICOLI

ultimo aggiornamento: 19/01/2021

Testo a confronto

L.R. 19 novembre 2020, n. 21 come modifica dalla Proposta di legge n. pag. 3 76/11^

Normativa nazionale

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 142).

pag. 6

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Normativa regionale

L.R. 19 novembre 2020, n. 21.

pag. 8

Istituzione Consorzio Costa degli Dei.

Testo a fronte



Legge regionale 19 novembre 2020, n. 21.

<u>Istituzione Consorzio Costa Degli Dei.</u>

Progetto di legge n. 76/11^

"Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa Degli Dei)"

_
Ξ
Č
\subseteq
Ξ
Ξ
Ū
<u>u</u>
\subseteq
7

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 21	Progetto di legge n. 76/11^						
Istituzione Consorzio Costa Degli Dei.	Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa Degli Dei)						
Articolo 5	Articolo 5						

- 1. Il Consorzio persegue i seguenti obiettivi:
- a) potenziamento delle strutture e delle infrastrutture territoriali con particolare riferimento al sistema stradale;

(Funzioni)

- b) valorizzazione di tutti gli elementi culturali materiali e immateriali presenti in tale area:
- c) tutela dell'ambiente costiero e di quello circostante alle aree marine;
- d) adozione di iniziative per rendere più accoglienti i comuni che fanno parte del Consorzio, mediante un processo di ammodernamento di centri abitati, e in particolare di piazze, parchi e borghi;
- e) definizione delle zone d'interesse archeologico, botanico e faunistico da tutelare;
- f) realizzazione delle opere necessarie per gli ulteriori sviluppi nei settori più consoni alla vocazione dell'area e in particolare in quelli dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria;
- q) realizzazione di interventi, di concerto con i comuni

- 1. Il Consorzio persegue i seguenti obiettivi:
- a) potenziamento delle strutture e delle infrastrutture territoriali con particolare riferimento al sistema stradale;

(Funzioni)

- b) valorizzazione di tutti gli elementi culturali materiali e immateriali presenti in tale area:
- c) tutela dell'ambiente costiero e di quello circostante alle aree marine, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- d) adozione di iniziative per rendere più accoglienti i comuni che fanno parte del Consorzio, mediante un processo di ammodernamento di centri abitati, e in particolare di piazze, parchi e borghi;
- e) definizione delle zone d'interesse botanico e faunistico da tutelare;
- f) realizzazione delle opere necessarie per gli ulteriori sviluppi nei settori più consoni alla vocazione dell'area e in particolare in quelli dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria;
- q) realizzazione di interventi, di concerto con i comuni interessati, per il disinguinamento, la riconversione di aree interessati, per il disinguinamento, la riconversione di aree

industriali dismesse e la tutela delle risorse idriche locali. industriali dismesse e la tutela delle risorse idriche locali.

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 142).

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'<u>articolo 10 della</u> legge 6 luglio 2002, n. 137.

PARTE TERZA

Beni paesaggistici

TITOLO I

Tutela e valorizzazione

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 142 Aree tutelate per legge (263)

- 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448*;
 - I) i vulcani;
 - m) le zone di interesse archeologico (264). (269)

- 2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 (265):
- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del <u>decreto</u> <u>ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444</u>, come zone territoriali omogenee A e B (266) (269);
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del <u>decreto</u> <u>ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444</u>, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate (267);
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'*articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*.
- 3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'*articolo 140*, comma 4. (268)
- 4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'*articolo 157*.
- (263) Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
- (264) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. o), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
- (265) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. 0), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
- (266) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. o), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
- (267) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. o), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
- (268) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. 0), n. 5) e 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
- (269) La <u>Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 11 febbraio 2016, n. 22</u> (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con <u>legge 6 aprile 1977, n. 184</u>; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

L.R. 19 novembre 2020, n. 21.

Istituzione Consorzio Costa degli Dei.

Art. 1 Consorzio Costa degli Dei.

1. I comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera, che rientrano nell'area marina denominata Costa degli Dei, sono costituiti in consorzio, denominato Consorzio Costa degli Dei, di seguito "Consorzio".

Art. 2 Statuto.

- 1. Il Consorzio è un ente morale e ha la durata di venti anni, prorogabili per una sola volta a richiesta dei consorziati.
- 2. Lo statuto del Consorzio, adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali. In esso sono indicati: finalità, organi rappresentativi e relativi compensi, attribuzioni, quote consortili, norme regolamentari.

Art. 3 Organi.

- 1. Gli organi del Consorzio sono i seguenti:
 - a) l'assemblea;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente;
 - d) il direttore tecnico.
- 2. L'assemblea nomina il segretario e il consiglio direttivo nomina il personale.

3. Agli organi di cui al comma 1, ad eccezione del direttore tecnico,
non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza, salvo il
solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto, nel
rispetto delle disponibilità finanziarie e delle limitazioni previste dallo
statuto.

Art. 4 Rappresentanti.

1.	Ι	rappres	sentanti	del (Consc	orzio	sono	eletti	dai	consigli	com	unali.	Il
lor	O	numero	è fissat	o dal	lo sta	atuto	che	preved	de la	presenz	za di	almer	าด
un	CC	ompone	nte della	a min	oranz	za.							

Art. 5 Funzioni.

- 1. Il Consorzio persegue i seguenti obiettivi:
- a) potenziamento delle strutture e delle infrastrutture territoriali con particolare riferimento al sistema stradale;
- b) valorizzazione di tutti gli elementi culturali materiali e immateriali presenti in tale area;
- c) tutela dell'ambiente costiero e di quello circostante alle aree marine;
- d) adozione di iniziative per rendere più accoglienti i comuni che fanno parte del Consorzio, mediante un processo di ammodernamento di centri abitati, e in particolare di piazze, parchi e borghi;
- e) definizione delle zone d'interesse archeologico, botanico e faunistico da tutelare;
- f) realizzazione delle opere necessarie per gli ulteriori sviluppi nei settori più consoni alla vocazione dell'area e in particolare in quelli dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria;
- g) realizzazione di interventi, di concerto con i comuni interessati, per il disinquinamento, la riconversione di aree industriali dismesse e la tutela delle risorse idriche locali.

Art. 6 Contributi.

- 1. I comuni inclusi nel Consorzio contribuiscono alle finalità previste dalla presente legge secondo quote fisse annuali rapportate ai propri bilanci, secondo quanto sancito dallo statuto.
- 2. Ciascun comune concorre, altresì, alle spese consortili in relazione e in proporzione all'incidenza dei benefici ricevuti.

3.	La	Regione	Calabria,	negli	anni	di	durata	del	Consorzio,	eroga
anı	nual	mente un	contribute	o di 15	50.000	0,0	0 euro.			

Art. 7 Norma transitoria.

1.	Con	suc	cessiva	legg	ge è appi	ovato	lo sta	tuto	del	Consorzio e	sono
sta	bilite	le	ulterio	ri dis	sposizion	i nece	essarie	per	la	funzionalità	dello
ste	SSO.										

Art. 8 Norma finanziaria.

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 150.000,00 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante i capitoli U.20.03/U0700110101 e U.20.03/U0700120101 del bilancio regionale 2020-2022.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.